Civile Ord. Sez. L Num. 21189 Anno 2018

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7692-2013 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

1757 contro


MALCOTTI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che la rappresenta

difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 921/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/09/2012, R. G. N. 1024/2011;

Il P.M. ha pubblicato conclusioni scritte.





R.G. 7692/2013

RILEVATO CHE

- 1. con sentenza in data 14 settembre 2012, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda proposta da Malcotti Anna Maria volta al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare, con decorrenza dal 1º agosto 2009, primo giorno del mese successivo alla data di compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione, con interessi e rivalutazione monetaria;
- 2. per la Corte di merito il diritto al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa (il 18 maggio 2009) in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età (il 23 luglio 2009), in considerazione del decorso del beneficio comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, nella specie, non trovavano applicazione le finestre ex art. 1, comma 5, leggen.247 del 2007, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione riferibile soltanto ai pensionamenti principali;
- 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese Malcotti Anna Maria, con controricorso;
- 4. il P.G. ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
- 5. sono state depositate memorie dalle parti;

CONSIDERATO CHE

- 6. con i motivi di ricorso, deducendo violazione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e dell'art. 1, commi 1 e 5 della legge 24 dicembre 2007, n.247, l'INPS assume che, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare doveva essere valutata al momento della proposizione della domanda amministrativa, con consequente procedimento irrilevanza della insorgenza nel corso del sua amministrativo;
- 7. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;





- 8. come già chiarito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, n. 9293), la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a), legge n. 1338 del 1962), sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2°, lett. b) e c), legge n. 1338 cit.), con la conseguenza che l'età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione;
- 9. in tema di pensione supplementare, l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dispone che: «L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. La pensione supplementare: a) decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda...»;
- 10. il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come



elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell'età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda);

- 11. fin da Cass. 19 gennaio 1998, n.438, questa Corte ha affermato che il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa, principio affermato, fra l'altro, nel radicare la disciplina legislativa applicabile, ratione temporis, al momento di tale suo perfezionamento (v., fra le più recenti, Cass. n.9293 del 2016 cit.);
- 12. la peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia (art.6 legge n.155 del 1981), per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile;
- 13. le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (art.22 legge n.153 del 1969) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n.7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate);
- 14. vale, quindi, richiamare i principi, già affermati da questa Corte, con la sentenza 27 luglio 2004, n.14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario



proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione;

- 15. in conclusione, il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all'esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l'erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;
- 16. solo al raggiungimento dell'età anagrafica l'assicurata avrebbe potuto proporre la relativa domanda amministrativa, con decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza;
- 17. rimane assorbito il secondo motivo svolto dall'INPS;
- 18. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
- 19. la peculiarità della questione trattata, per la quale non constano numerosi precedenti di legittimità, consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito;
- 20. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.





Così deciso nella Adunanza camerale del 19 aprile 2018

fm